

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 3082/2009/MHZ contro la Commissione europea

Decisione

Caso 3082/2009/MHZ - Aperto(a) il 02/02/2010 - Decisione del 20/12/2010

La denunciante, studentessa polacca nel quarto anno di studi, non è stata accettata al programma di tirocinio della Commissione perché non aveva ancora completato i suoi studi. All'epoca, la sua università era in procinto di adottare le regole del "processo di Bologna". Di conseguenza, alcuni studenti della sua facoltà stavano ancora studiando sotto il sistema precedente, che richiedeva cinque anni di studio prima di ottenere una laurea (maestro). Alcuni studenti, tuttavia, stavano studiando sotto il nuovo sistema e potevano ottenere una laurea dopo soli tre anni.

Il denunciante ha ritenuto giusto che la Commissione tenga conto di questa situazione e accetti entrambe le categorie di studenti per il tirocinio dopo tre anni di studi. Si è quindi rivolta al Mediatore.

Nel suo parere, la Commissione ha concluso che non intende modificare la sua politica e ha insistito sulla sua regola secondo cui i candidati possono presentare domanda solo dopo aver completato un ciclo completo di studi e ottenuto il loro diploma. La Commissione ha inoltre insistito sul fatto che non intende tener conto di periodi di studio equivalenti o di importi di credito ottenuti in altri cicli educativi.

Il Mediatore ha osservato che, sul suo sito web pertinente, la Commissione informa adeguatamente i candidati in merito ai requisiti relativi ai "diplomi di base". Alla luce dell'innegabile potere discrezionale di cui gode la Commissione nel fissare le condizioni di ammissione al suo programma di tirocinio, il Mediatore ha ritenuto che la politica della Commissione non costituisse un errore manifesto. Egli ha quindi concluso che non gli serviva alcuno scopo di approfondire la questione.



Il contesto della denuncia

1. Il "processo di Bologna" è stato attuato in 29 paesi europei dai rispettivi ministri dell'istruzione. Il suo scopo era quello di creare uno spazio europeo dell'istruzione superiore rendendo gli standard di laurea accademica e gli standard di garanzia della qualità più comparabili e compatibili in tutta Europa. La Dichiarazione di Bologna è stata firmata nel 1999. Nel 2005, la dichiarazione di Bergen ha introdotto un quadro di base di tre cicli di titoli di istruzione superiore: il primo ciclo, che di solito rilascia un diploma di laurea dopo tre anni di studi (un minimo di 180 crediti del sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti ("crediti ECTS"); 60 ECTS corrisponde a un anno accademico); il secondo ciclo, con l'assegnazione di un master (90-120 crediti ECTS); e il terzo ciclo, rilasciando un dottorato (nessun intervallo ECTS è stato definito).
2. Il denunciante ha studiato in un'università polacca che stava adottando le norme relative al "processo di Bologna". Nell'agosto 2009, dopo aver completato quattro anni di studi, ha presentato domanda di tirocinio presso la Commissione.
3. Il 4 novembre 2009 la sua domanda è stata respinta in quanto ella non era in possesso di un diploma conseguito dopo aver completato almeno il primo ciclo di studi universitari (laurea). La Commissione ha fatto riferimento al punto 2.2.1 della regolamentazione della Commissione che disciplina il programma di tirocini ufficiali della Commissione europea [\[1\] \[Link\]](#), secondo cui "*i candidati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (istruzione universitaria) e aver conseguito un diploma completo o equivalente entro il termine ultimo per le candidature*".
4. Il 19 novembre 2009 il denunciante ha chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione in oggetto. Ha sottolineato che gli studenti della sua facoltà stavano seguendo due diversi cicli di studi. Il primo gruppo di studenti (a cui appartiene il denunciante) ha iniziato i loro studi prima della firma della dichiarazione di Bergen. Questi studenti avevano bisogno di studiare per cinque anni prima di ottenere il loro primo grado. In altre parole, gli sarebbe stato assegnato un master dopo cinque anni di studio, ma nel frattempo non poteva essere assegnato un diploma di laurea. Il secondo gruppo di studenti ha iniziato gli studi dopo il Processo di Bologna e ha ottenuto il diploma di laurea dopo tre anni di studi. Dopo aver conseguito la laurea, potrebbero decidere se completare o meno altri due anni di studi di laurea magistrale. Ha concluso che, in quanto studentessa di un ciclo di studi pre-Bologna, è stata discriminata perché non poteva presentare domanda di tirocinio della Commissione dopo tre anni di studi. Ha inoltre dichiarato che, al momento della presentazione della domanda di tirocinio, aveva già completato quattro anni di corso di laurea magistrale. A quel tempo, credeva di avere la stessa quantità, o anche maggiore conoscenza, degli studenti che avevano conseguito la laurea dopo tre anni di studi presso la stessa facoltà.
5. Il 2 dicembre 2009 la Commissione ha risposto alla denunciante affermando di aver frainteso



la natura del suo programma di tirocinio. La Commissione ha chiarito che l'obiettivo di questo programma non è quello di offrire un tirocinio " *nel quadro degli studi universitari* ", ma piuttosto " *una prima esperienza professionale ai giovani laureati* ". I tirocinanti lavorano come funzionari amministrativi presso i servizi della Commissione e devono aver ottenuto " *una qualifica di lavoro* ". Per questo motivo, la Commissione chiede una laurea completa e non accetta equivalenti ECTS . La Commissione ha dichiarato che, " *anche se abbiamo il processo di Bologna, molti paesi hanno ancora cicli di oltre 3 anni* ". I candidati iscritti a studi di durata superiore a tre anni possono presentare domanda di tirocinio presso la Commissione solo dopo aver completato l'intero ciclo di studi e ottenuto il titolo in questione. La Commissione ha concluso che applica gli stessi criteri dell'EPSO e ha respinto il ricorso del denunciante.

6. Il denunciante non era soddisfatto della risposta di cui sopra e si rivolse al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

7. Il Mediatore ha deciso di avviare la presente indagine sulle seguenti accuse [\[2\] \[Link\]](#) e sulla domanda:

Asserzione:

Respingendo il suo ricorso, la Commissione ha agito ingiustamente.

Domanda:

La Commissione dovrebbe modificare le proprie norme sui tirocini o interpretarle in modo da tener conto della situazione degli studenti delle facoltà che si trovano in fase transitoria di adozione delle pertinenti norme del processo di Bologna. Di conseguenza, questi studenti, compreso il denunciante, potrebbero beneficiare dei tirocini della Commissione.

L'inchiesta

8. La denuncia è stata inviata al Mediatore il 10 dicembre 2009. Il 2 febbraio 2010 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha inviato la denuncia alla Commissione con una richiesta di parere. Il 5 maggio 2010 la Commissione ha trasmesso il suo parere. Successivamente, ha inviato una traduzione del parere in polacco, che è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni entro il 30 giugno 2010. Il denunciante non ha ricevuto osservazioni.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Il presunto rifiuto ingiusto della domanda di tirocinio presentata dal denunciante e della relativa richiesta



Argomenti presentati al Mediatore

9. A sostegno della sua affermazione, la denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione la situazione degli studenti delle università che si trovavano nel periodo transitorio di adozione delle norme pertinenti del processo di Bologna.

10. Inoltre, ha sostenuto che la dichiarazione della Commissione, nella sua risposta del 2 dicembre 2009 relativa all'obiettivo del programma di tirocinio, non era soddisfacente perché non intendeva svolgere il tirocinio " *nel quadro dei suoi studi universitari* ". Ha sottolineato di aver già completato questo tipo di tirocinio.

11. Nel suo parere, la Commissione ha ribadito la sua precedente opinione secondo cui il denunciante aveva frainteso la natura del programma di tirocinio. Ha sottolineato che l'obiettivo del suo tirocinio è " *offrire una prima esperienza professionale ai giovani laureati* ".

12. La Commissione ha ricordato che alcuni studi durano più di tre anni e alcuni durano solo tre anni. Questa differenza nella durata degli studi dipende dal modo in cui una determinata università ha istituito i corsi di studio che portano alla laurea pertinente. Nonostante il Processo di Bologna, molte università hanno ancora cicli di studi che durano più di tre anni. Questo fatto, tuttavia, non incide sulla situazione del denunciante.

13. La Commissione ha sottolineato che è coerente nel suo approccio nei confronti dei candidati alle funzioni di "amministratore" all'interno dell'istituzione. Sia l'EPSO che l'Ufficio tirocini della Commissione richiedono che i candidati abbiano conseguito un diploma universitario completo. Ciò è chiaramente indicato nei criteri di ammissibilità sul sito web della Commissione. I candidati possono quindi candidarsi una volta completato un ciclo completo di studi e aver conseguito la laurea. Le lunghezze di studio equivalenti in altri cicli educativi sono irrilevanti a questo proposito.

14. La Commissione ha concluso che non intende modificare la propria politica in materia.

Valutazione del Mediatore

15. All'inizio, il Mediatore ringrazia la Commissione per aver chiarito che i suoi tirocinanti svolgono lo stesso tipo di funzioni degli amministratori della Commissione. Essi devono pertanto possedere le stesse qualifiche accademiche richieste per i candidati che si candidano a posti di amministratore. La Commissione ha inoltre delineato chiaramente gli obiettivi del suo programma di tirocinio.

16. Il Mediatore sottolinea che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere le condizioni di ammissibilità per i tirocini che offre. Egli ritiene che, sul suo sito web pertinente, la Commissione informi i candidati di tali condizioni in modo appropriato e, in particolare, su



come comprendere il requisito relativo ai diplomi di base [\[3\] \[Link\]](#). Infine, il Mediatore ritiene che, nel caso di specie, la Commissione abbia correttamente applicato le norme vigenti che disciplinano il regime dei tirocini ufficiali.

17. Avviando la presente indagine, il Mediatore desidera condividere con la Commissione la preoccupazione del denunciante e della sua stessa preoccupazione per l'esistenza di un gruppo di giovani qualificati che potrebbero avere le competenze per svolgere i compiti previsti dalla Commissione per i suoi tirocinanti. Tuttavia, poiché sono in qualche modo " *vittime* " del processo di transizione nelle loro università, quando queste università stanno adattando i loro programmi di studio al processo di Bologna, non possono presentare domanda per i tirocini della Commissione. Come giustamente sostenuto dalla denunciante nella sua corrispondenza con la Commissione, alcuni studenti hanno iniziato i loro studi quando il diploma di laurea non era ancora previsto. Questa coorte di studenti ha avuto bisogno di cinque anni per ottenere il primo grado (un master), mentre coloro che hanno iniziato la loro laurea dopo il processo di Bologna hanno bisogno solo di tre anni per ricevere il loro primo grado (un diploma di laurea). Il master di cinque anni dovrebbe avere più peso del grado di laurea di tre anni. Ne consegue che, dopo tre anni di studio per il master, gli studenti possono avere conoscenze simili a quelle dei laureati che hanno studiato la laurea. Sarebbe che i primi possano adempiere alle funzioni dei tirocinanti della Commissione allo stesso modo dei secondi. La discrezionalità amministrativa nella valutazione dei diplomi per la selezione dei tirocinanti non è la stessa, come la discrezionalità nella valutazione dei diplomi ai fini dell'assunzione di un funzionario (quest'ultima procedura è disciplinata dallo statuto). Il Mediatore non ha quindi potuto escludere, al momento dell'avvio della sua indagine, che la Commissione abbia deciso di adottare " *norme transitorie di Bologna* " nel suo programma di tirocinio e anche di tenere conto del " *sistema europeo di trasferimento e di accumulazione dei crediti* " ai fini della valutazione delle domande di tirocinio.

18. Tuttavia, la Commissione ha **fermamente** escluso qualsiasi modifica alla sua attuale politica di tirocinio e ha insistito sulla sua regola secondo cui i candidati possono presentare domanda solo dopo aver completato un ciclo completo di studi e ottenuto il loro diploma . La Commissione ha inoltre insistito sul fatto che non intende tener conto di una durata equivalente degli studi o di importi di crediti in altri cicli educativi.

19. Alla luce dell'innegabile potere discrezionale di cui dispone la Commissione nel fissare le condizioni di ammissione al suo programma di tirocinio, il Mediatore ritiene che l'approccio politico della Commissione non possa essere considerato un errore manifesto. Conclude pertanto che non sono giustificate ulteriori indagini in materia. Di conseguenza, chiude il caso.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Non sono giustificate ulteriori indagini.



Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 20 dicembre 2010

[1] [\[Link\]](#) Decisione della Commissione europea del 2 marzo 2005, C(2005)458.

[2] [\[Link\]](#) Nella sua denuncia, la denunciante ha anche presentato un'affermazione secondo cui la Commissione la discriminava e la confrontava con i laureati che avrebbero potuto conseguire il loro primo diploma dopo tre anni di studi e non cinque. Il Mediatore non ha trovato motivi sufficienti per trattare questa affermazione. Egli ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata dei giudici dell'Unione, secondo la quale il principio della parità di trattamento (o di non discriminazione) è violato quando due categorie di persone le cui circostanze di diritto e di fatto non rivelano alcuna differenza sostanziale sono trattate in modo diverso (ad esempio, sentenza del Tribunale 9 luglio 1997, causa T-211/95, Petit-Laurent/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-21 e II-57, punto 56). Nel caso del denunciante, tuttavia, vi era una differenza di fatto tra gli studenti che hanno iniziato i loro studi prima e dopo il processo di Bologna.

[3] [\[Link\]http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_en.htm](http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_en.htm) [\[Link\]](#). La Commissione ha presentato le seguenti informazioni nella rubrica "Allegato I — Diplomi di base richiesti per il tirocinio". *In molti paesi sono in corso riforme universitarie. Pertanto, al momento non è possibile fornire un elenco completo dei diplomi di base. Si prega di notare che è possibile presentare domanda solo dopo aver ottenuto un diploma di livello universitario che richiede almeno tre anni di studio (cfr. punto 2.2 del regolamento). I punti ECTS non sono accettati come equivalenti di grado . "* (enfasi aggiunta dalla Commissione)